

**Edizione di lunedì 31 Gennaio 2022**

## **EDITORIALI**

**Le tematiche della 68esima puntata di Euroconference In Diretta**  
di **Sergio Pellegrino**

## **AGEVOLAZIONI**

**Decreto Sostegni-ter: le novità fiscali in sintesi**  
di **Lucia Recchioni**

## **AGEVOLAZIONI**

**Le conseguenze del divieto di cessioni multiple dei crediti d'imposta da agevolazioni edilizie**  
di **Sergio Pellegrino**

## **DICHIARAZIONI**

**Rimborso del credito Iva 2021 e operazioni non imponibili**  
di **Federica Furlani**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Marchi e avviamento rivalutati: riconoscimento fiscale più oneroso**  
di **Alessandro Carlesimo**

## **GIORNALISMO COSTRUTTIVO**

**Che cos'è l'identità di genere?**  
di **Mariangela Campo - Giornalista, blogger e copywriter freelance**

## EDITORIALI

### ***Le tematiche della 68esima puntata di Euroconference In Diretta***

di Sergio Pellegrino



Alle ore 9 il consueto appuntamento con ***Euroconference In Diretta***, arrivata alla sua **68esima puntata**.

Nella **sessione di aggiornamento** ci concentreremo in modo particolare sulle **principali misure** contenute nell'ambito del **decreto sostegni-ter**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso giovedì.

Partiremo dall'[articolo 28](#) del decreto, con il quale il Governo ha attuato una **nuova stretta sulle agevolazioni edilizie** con l'introduzione del **divieto delle cessioni multiple**.

Passeremo quindi all'esame dell'**articolo 2**, che prevede l'erogazione di un **contributo a fondo perduto** per le **attività di commercio al dettaglio**, identificate con appositi **codici Ateco**, colpite dalla crisi derivante dalla pandemia, e dell'**articolo 1**, che **sospende (ex post) alcune tipologie di versamenti che scadevano in gennaio** per quelle attività che sono state **chiuse fino al 31 gennaio 2022** con il D.L. 221/2021 (discoteche e sale da ballo).

Per quanto concerne la **prassi dell'Agenzia delle Entrate**, abbiamo **1 circolare**, **1 risoluzione** (che però ha ad oggetto l'istituzione di codici tributo) e **6 risposte ad istanze di interpello**.

La [circolare n. 2/E del 26 gennaio](#) esamina la **disciplina fiscale dei disallineamenti da ibridi**, che trae la propria origine dalla direttiva comunitaria del 2016, recepita nel nostro ordinamento con gli [articoli 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 142/2018](#).

Fra le **risposte ad istanze di interpello** esamineremo la [n. 53 del 27 gennaio](#) in materia di **superbonus**, nella quale l'Agenzia delle Entrate si sofferma sui **criteri di determinazione del raggiungimento delle soglie** previste dall'[articolo 121 del decreto rilancio](#) per gli **stati avanzamento lavori** in relazione a interventi di **efficientamento energetico e miglioramento**

sismico.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, si concentrerà invece sulle **novità della dichiarazione Iva 2022**. Si ricorda, a tal proposito, che la dichiarazione dovrà essere **trasmessa entro il prossimo 2 maggio** (in quanto il 30 aprile cade di sabato e il 1° maggio è festivo), ma è possibile comunicare i **dati delle liquidazioni periodiche Iva del quarto trimestre 2021** presentando la **dichiarazione Iva, comprensiva del quadro VP**, entro il **28 febbraio**.

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo**, **Debora Reverberi** tratterà il tema del **credito d'imposta riconosciuto alle imprese per la costituzione e la trasformazione in Società Benefit**, modello imprenditoriale incentivato dal legislatore per la sua finalità di coniugare lo scopo di lucro con benefici comuni per la collettività.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà della **disciplina CFC** la quale, una volta imputato per trasparenza in Italia il risultato di un'entità estera controllata, **non risulta essere disapplicabile** nei periodi d'imposta successivi per il mero mancato superamento di uno dei test di cui alle lett. a) e b) del [co. 4 dell'art. 167 del DPR 917/1986](#) (§ 7.3 Circ. 18/E/2021).

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

---

## MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).**

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

## AGEVOLAZIONI

### ***Decreto Sostegni-ter: le novità fiscali in sintesi***

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

## LE NOVITÀ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio il D.L. 4/2022** (c.d. “Decreto Sostegni ter”), fortemente discusso soprattutto per le **nuove norme che limitano le cessioni successive alla prima dei crediti d'imposta**, tra cui anche quelli connessi alle detrazioni edilizie.

Nella **tabella** che segue si richiamano, in sintesi, le principali novità fiscali introdotte.

#### **Misure di sostegno per le attività chiuse**

[Articolo 1 D.L. 4/2022](#)

Oltre ad essere previsto un **incremento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse**, viene riconosciuta una **sospensione dei termini di pagamento** per i soggetti le cui attività sono **vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022** ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021](#) (sale da ballo, discoteche e locali assimilati).

Potranno pertanto essere effettuati **entro il 16.09.2022**, in un'unica soluzione, i seguenti versamenti:

- **ritenute alla fonte** di cui agli [articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973](#) (ovvero **ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente) e trattenute relative all'**addizionale regionale e comunale**, operate, in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di **gennaio 2022**;

- **Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.**

#### **Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio**

[Articolo 2 D.L. 4/2022](#)

Viene istituito un fondo finalizzato alla concessione di **contributi a fondo perduto** a favore delle imprese che **svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio** identificate dai codici Ateco richiamati dalla norma stessa.

È a tal proposito espressamente previsto che, per poter beneficiare degli aiuti, le imprese:

- devono presentare un **ammontare di ricavi 2019 non superiore a 2 milioni di euro**,
- devono aver subito una **riduzione del fatturato** (inteso questa volta come ricavi ex [articolo 85 Tuir](#)) nel 2021 **non inferiore al 30% rispetto al 2019**.

Il contributo sarà **calcolato**, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo, applicando una **percentuale** pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, come segue:

- a) **60%**, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro;
- b) **50%**, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) **40%**, per i soggetti con ricavi relativi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico indicherà i **termini** e le **modalità di presentazione** dell'apposita istanza.

Pur essendo ancora atteso il **decreto attuativo** riguardante il **contributo a fondo perduto** per i **settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA**, il legislatore è nuovamente intervenuto, stanziando **40 milioni di euro** da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, in via prevalente, una delle attività identificate dai seguenti codici Ateco: 96.09.05 (**Organizzazione di feste e cerimonie**), 56.10 (**Ristoranti e attività di ristorazione mobile**), 56.21 (**Fornitura di pasti preparati – catering per eventi**), 56.30 (**Bar e altri esercizi simili senza cucina**), 93.11.2 (**Gestione di impianti sportivi**), che nell'anno 2021 hanno subito una **riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019**.

Il credito d'imposta sulle **rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori** di cui all'[articolo 48-bis D.L. 34/2020](#), è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre **2021**, anche alle imprese operanti nel **settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria** che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72.

Il **credito d'imposta locazioni** viene riconosciuto alle **imprese del settore turistico** anche in relazione ai **canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022**.

**Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà**

[Articolo 3 D.L. 4/2022](#)

**Credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori**

[Articolo 3 D.L. 4/2022](#)

**Credito d'imposta locazioni per le imprese turistiche**

[Articolo 5 D.L. 4/2022](#)

**Aiuti al settore sportivo**  
[Articolo 9 D.L. 4/2022](#)

L'efficacia della misura è subordinata all'**autorizzazione della Commissione europea**.

Il credito d'imposta per gli **investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche** e di **società e associazioni sportive dilettantistiche** viene riconosciuto anche per gli **investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022**.

**Investimenti in beni strumentali 4.0**  
[Articolo 10 D.L. 4/2022](#)

Vengono **incrementate** le somme destinate ai fondi finalizzati a sostenere il settore sportivo.

Per la **quota superiore a 10 milioni di euro** degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di **transizione ecologica**, il **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0** (disciplina **dal 01.01.2023 al 31.12.2025** e fino al 30.06.2026 su prenotazione) è riconosciuto nella **misura del 5% del costo** fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a **50 milioni di euro**.

**Credito d'imposta a favore delle imprese energivore**  
[Articolo 15 D.L. 4/2022](#)

Alle **imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21.12.2017**, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, nell'ultimo trimestre 2021, hanno subito un **incremento superiore al 30%** relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un **credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica** acquistata ed effettivamente utilizzata nel **primo trimestre 2022**.

**Blocco alle successive cessioni dei crediti d'imposta**  
[Articolo 28 D.L. 4/2022](#)

Nell'ambito di **tutte le detrazioni edilizie** per le quali è concessa l'opzione per lo **sconto in fattura e la cessione del credito**, viene prevista la possibilità di effettuare **una sola cessione** (oltre lo sconto), **escludendo quindi tutte le successive cessioni**.

Pertanto, **dal 27 gennaio**:

- in caso di **sconto in fattura**, il **fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto**, che, però, successivamente, **non può cederlo nuovamente**,
- in caso di **cessione del credito**, **non è ammessa facoltà di successiva cessione**.

Viene **esclusa la facoltà di successiva cessione** anche per i seguenti **crediti d'imposta**:

- a) **credito d'imposta per botteghe e negozi**;
- b) **credito d'imposta per i canoni di locazione**;

- c) **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;**
- d) **credito d'imposta per sanificazione.**

**I crediti che, alla data del 07.02.2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli [articoli 121](#) e [122 D.L. 34/2020](#), possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.**



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Le conseguenze del divieto di cessioni multiple dei crediti d'imposta da agevolazioni edilizie***

di **Sergio Pellegrino**



Nell'ambito del **decreto sostegni-ter**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale giovedì scorso, la misura più importante evidentemente non ha nulla a che fare con il sostegno all'economia, ma, anzi, rischia di avere un **impatto formidabile, in senso purtroppo negativo, sulla ripresa economica**.

Mi riferisco naturalmente alla **nuova stretta** che il Governo ha attuato sul versante dei **bonus edilizi**, con la previsione, portata dal **comma 1 dell'articolo 28 del D.L. 4/2022**, dell'**ennesima modifica all'articolo 121 del decreto rilancio**, che **impedisce l'effettuazione di cessioni del credito ulteriori rispetto alla prima**.

Nel caso dell'**esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura**, il fornitore potrà cedere il credito acquisito ad altri soggetti, ma **senza facoltà di successiva cessione da parte di questi**.

Qualora invece il contribuente decida di **optare per la cessione del credito d'imposta**, questa sarà l'unica cessione possibile, in quanto **al cessionario è preclusa la possibilità di cedere il credito**.

La norma è **entrata in vigore il 27 gennaio**, con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, e prevede una **disposizione transitoria** che consente **una ulteriore cessione a terzi per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022** sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni previste dal comma 1 dell'articolo 121 del *decreto rilancio*.

Vi è poi una **norma di chiusura**, contenuta nel terzo comma dell'articolo 28, che sancisce la **nullità di tutti i contratti di cessione conclusi in violazione della nuova disciplina**.

L'intervento posto in essere da parte del Governo, giustificato dalle **frodi attuate nelle cessioni dei crediti**, che sono state **stimate in 4 miliardi di euro**, appare però **sproporzionato e decisamente poco lungimirante**.



Uno degli **elementi caratterizzanti della disciplina del *superbonus***, che più di ogni altro ne aveva sancito il successo, è stata proprio la possibilità, innovativa rispetto alla disciplina previgente, di **consentire ai cessionari di effettuare ulteriori cessioni del credito acquisito**, andando quindi al di là delle limitazioni rappresentate dalla capacità di assorbire autonomamente i crediti acquisiti utilizzandoli in compensazione con le imposte dovute.

In modo **tranciante, senza la previsione di un periodo transitorio adeguato** e quindi con un **sostanziale effetto retroattivo**, si entra a gamba tesa su un **mercato del valore stimato in 15 miliardi** con relative cartolarizzazioni, mettendo in questo modo a rischio non soltanto la misura del *superbonus* in quanto tale, con le inevitabili ricadute a livello di crescita economica, ma la **sopravvivenza di molte imprese edili**, che si troveranno a fronteggiare una **grave crisi di liquidità** in relazione ad impegni già assunti.

E questo in una **situazione già compromessa dal decreto antifrode dello scorso 12 novembre**, che ha determinato un rallentamento, per non dire una vera e propria paralisi, nell'attività di liquidazione dei crediti fiscali che sta mettendo a dura prova l'intero sistema.

Se il problema principale è rappresentato dal fatto che sul **mercato secondario** sono attivi molti **soggetti non bancari**, in quanto tali **non tenuti a fare le segnalazioni ai fini antiriciclaggio**, e quindi **non soggetti al divieto di acquisto in caso di operazione sospetta** introdotto dal *decreto antifrode*, sarebbe stato più sensato **non precludere indistintamente l'effettuazione di cessioni multiple**, ma **limitarla ai soggetti diversi dagli intermediari bancari**.

Questa ipotesi **non sarebbe comunque risolutiva**, in considerazione del fatto che sul mercato un ruolo primario lo svolgono anche soggetti diversi dagli istituti di credito, che dovrebbero però essere comunque al di sopra di ogni sospetto, con in prima fila le **multiutilities** e, cosa che rende la situazione ancora più beffarda, **diverse grandi aziende a partecipazione pubblica**.

A questo punto non sarebbe più sensato, anziché prevedere una misura che avrà inevitabilmente un impatto devastante sull'economia, **imporre a chi intende operare su questo mercato l'obbligo di fare le segnalazioni sospette ai fini dell'antiriciclaggio?**

Da più parti si invoca **l'intervento del Parlamento per una correzione della misura introdotta con il decreto sostegni-ter**, intervento che molto probabilmente ci sarà, ma questo **continuo stop and go** sta mettendo a dura prova i nervi di contribuenti e operatori del settore.

**A voler pensare male** viene quasi il dubbio che la **proroga** di una misura che il premier e il ministro dell'Economia non hanno mai nascosto di non apprezzare particolarmente, che l'Esecutivo ha subito *obtorto collo*, la si voglia in qualche modo **"sterilizzare"** attraverso **interventi draconiani** che, **modificando le regole del gioco dalla sera alla mattina**, creino un **clima di incertezza e di apprensione** che induca molti a desistere dal voler fruire delle agevolazioni.

**Se questo è l'obiettivo, indubbiamente è stato raggiunto: ma a che prezzo?**

## DICHIARAZIONI

---

### ***Rimborso del credito Iva 2021 e operazioni non imponibili***

di **Federica Furlani**



I contribuenti che **chiudono la dichiarazione Iva 2022** con un **importo di Iva a credito indicato nel rigo VX2, campo 1, del modello Iva 2022**, devono ripartire tale importo, unitamente all'eventuale eccedenza di versamento effettuata ed indicata nel rigo VX3, tra i rigi VX4, VX5 e VX6, decidendo pertanto se:

- chiederlo a **rimborso**;
- utilizzarlo in **compensazione** ai sensi dell'**articolo 17 D.Lgs. 241/1997**,
- **cederlo**, se si tratta di soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale (**articoli 117 e ss. Tuir**), ai fini della **compensazione con il debito Ires dovuto dalla consolidante**.

<b>QUADRO VX</b>	<b>NA da versare</b>		0,00
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	<b>VX2</b>	<b>NA a credito</b> (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) di cui da trasferire al Gruppo NA (art. 70-bis)	0,00
	<b>VX3</b>	<b>Eccedenza di versamento</b> (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) Importo di cui si richiede il rimborso di cui da liquidare mediante procedura semplificata	0,00
Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01	Causale del rimborso	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter
	Esonero garanzia		
	<b>Attestazione delle società e degli enti operativi</b> Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.		
<b>VX4</b>	FIRMA	Interpello	
<b>Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi</b> Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):			
<input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;			
<input type="checkbox"/> b) non risultano cadute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;			
<input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.			
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.			
<b>VX5</b>	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		0,00
<b>VX6</b>	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	Codice fiscale consolidante	0,00

La scelta non deve essere necessariamente univoca, ma l'importo "utilizzabile" può essere **ripartito tra le tre fattispecie elencate.**

Ipotizzando che il contribuente voglia **chiedere il rimborso di parte o di tutto il credito** risultante dalla dichiarazione annuale, deve **verificare la sussistenza di almeno una delle condizioni tassative che devono essere soddisfatte**, a cui corrisponde un particolare codice da indicare nel campo 3 del riquadro VX4.

Preliminarmente è necessario individuare i **limiti minimi**, ove esistenti, per accedere alla richiesta di rimborso. In particolare:

- il rimborso compete solo se l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale è superiore a 2.582,28 euro;
- in caso di **cessazione di attività**, il rimborso compete **senza limiti di importo**;
- il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta risulti un'**eccedenza d'imposta detraibile** e dalle dichiarazioni relative ai due anni immediatamente precedenti risultino **eccedenze d'imposta detraibili riportate in detrazione nell'anno successivo**. In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, **anche se inferiori al limite di 2.582,28 euro**.

Tra le diverse fattispecie per cui è possibile chiedere il rimborso, vi è quella prevista

dall'**articolo 30, comma 3, D.P.R. 633/1972**, cui corrisponde **Codice 3 – Operazioni non imponibili** da indicare nel campo 3 del rigo VX4, utilizzabile, come detto, solo nel caso in cui l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale sia **superiore a 2.582,28 euro**.

Tale condizione si verifica in capo ai soggetti che hanno effettuato nell'anno di riferimento (2021) **operazioni non imponibili** di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972 ed equiparate, nonché operazioni non imponibili indicate negli articoli 41 e 58 D.L. 331/1993, per un **ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2021**, con arrotondamento della percentuale all'unità superiore.

Si tratta, in particolare, delle **operazioni non imponibili derivanti da:**

- **esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali** previsti negli articoli 8, 8-bis e 9, nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);
- **cessioni di cui agli articoli 41 e 58 D.L. 331/1993;**
- le **cessioni intracomunitarie di beni** estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea (articolo 50-bis, comma 4, lettera f, D.L. 331/1993);
- le **cessioni di beni estratti da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione Europea** (articolo 50-bis, comma 4, lettera g, D.L. 331/1993);
- le **operazioni effettuate fuori della Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter** (vedasi la risoluzione n. VI-13-1110/94/1994);
- le **esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui all'articolo 37 D.L. 41/1995.**

Per quanto riguarda la **determinazione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate nell'anno d'imposta**, da rapportare all'ammontare delle suddette operazioni non imponibili, va fatto riferimento alla **somma dei valori assoluti dei rigi VE40 e VE50**.

VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	,00
VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei rigi VE24, da VE31 a VE38 meno VE39 e VE40)	,00

La norma infatti non parla di volume d'affari, bensì di **operazioni effettuate**, pertanto si ricomprendono (al numeratore e denominatore) anche le cessioni di beni ammortizzabili.

In caso di **compilazione di più moduli della dichiarazione Iva** (ad esempio nel caso di esercizio di più attività con contabilità separate), sarà inoltre necessario fare riferimento alla somma dei corrispondenti rigi dei moduli.

Pertanto solo nel caso in cui sia soddisfatta la seguente equazione:

Operazioni non imponibili

x 100

Totale operazioni effettuate

= Arrotondato unità superiore > 25%

**sarà possibile chiedere il rimborso dell'eccedenza Iva risultante dalla dichiarazione**, nel rispetto degli altri presupposti (operatività) e adempimenti (rilascio di eventuale garanzia, visto di conformità) richiesti.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Marchi e avviamento rivalutati: riconoscimento fiscale più oneroso***

di **Alessandro Carlesimo**



Il **quadro giuridico della rivalutazione** riproposta all'[articolo 110 D.L. 104/2020](#) (cd. Decreto di agosto) **risulta oggi ulteriormente integrato** con l'istituzione di regole speciali dedicate al trattamento fiscale del **maggior valore fiscale dei marchi e dell'avviamento**.

Nel testo della Legge di Bilancio 2022 trova spazio la rivisitazione delle modalità di frazionamento fiscale delle **maggiori quote di ammortamento riconducibili ai plusvalori contabili di marchi e avviamento riallineati mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva del 3%**.

Più precisamente, la rimodulazione comporta una **decelerazione del processo di deduzione degli ammortamenti corrispondenti al maggior valore fiscale** attribuito per effetto della rivalutazione o del riallineamento consentiti dal Decreto "Agosto": **l'imputazione temporale, ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap, è ora consentita in 50 anni, in luogo di 18**.

La modifica è trasfusa nel nuovo [comma 8-ter](#) dell'articolo 110, il quale, testualmente, prevede che:

***"La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo"***.

La novità interessa segnatamente **le imprese che si sono avvalse della facoltà di rivalutare o riallineare, nell'esercizio 2020**, il valore fiscale delle suddette attività iscritte nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

Con questa estensione temporale, **questi soggetti completeranno nel 2070 la deduzione dei**

## **maggiori ammortamenti contabilizzati.**

Nulla cambia invece per la rivalutazione delle altre tipologie di beni che continuerà ad essere ammortizzata senza necessità di gestire il doppio binario.

Analoga sorte subisce **l'eventuale minusvalenza connessa alla cessione** (o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) **anzitempo del marchio**.

In tali ipotesi viene infatti previsto **che la (maggior) minusvalenza realizzata sia deducibile anch'essa in 50 quote costanti**. La lettura coordinata della norma conduce a ritenere che tale regola sia operativa con riferimento alle estromissioni posteriori al 2024.

A mente dell'[articolo 110, comma 5, D.L. 104/2020](#), le plus/minusvalenze realizzate prima di tale annualità, sono infatti di per sé **irrilevanti fiscalmente** per la quota-parte ascrivibile alla rivalutazione.

A fronte del cambiamento *in peius* del regime, la legge mette a disposizione dei soggetti interessati **due alternative allo scenario sopra descritto**:

- **deduzione in diciottesimi con maggiorazione dell'imposta sostitutiva;**
- **revoca della disciplina fiscale e recupero delle imposte versate.**

La prima alternativa, di fatto, **ripristina il trattamento fiscale previsto nella precedente versione del Decreto**. Più precisamente, le imprese che abbiano rivalutato o riallineato il valore dei marchi e dell'avviamento, possono esercitare **un'ulteriore opzione al fine di procedere all'imputazione fiscale del sovra-ammortamento nell'intervallo di tempo ordinariamente previsto dall'[articolo 103 Tuir](#) (18 anni)**.

Il nuovo comma *8-quater* fa salva la deduzione in diciottesimi a patto che l'impresa proceda al **versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'Irap nella misura (più alta) stabilita dall'[articolo 176, comma 2-ter, Tuir](#), al netto dell'imposta sostitutiva del 3%**.

La norma subordina quindi la deduzione fiscale in diciottesimi ad **un'ulteriore "affrancamento" da eseguire mediante la corresponsione dell'imposta sostitutiva supplementare** pari a:

- 9% (12%-3%) in caso di rivalutazioni fino a 5 milioni;
- 11% (14%-3%) in caso di rivalutazioni eccedenti 5 milioni e fino a 10 milioni;
- 13% (16%-3%) in caso di rivalutazioni eccedenti 10 milioni.

Il versamento "a conguaglio" deve essere eseguito **in massimo due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il 30 giugno 2022, la seconda al 30 giugno 2023**, in coincidenza con le residue due rate previste per il pagamento dell'imposta sostitutiva del 3% (e del 10 % in caso di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione).



Ai medesimi contribuenti, la legge consente di **rinunciare *in toto* all'opzione per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, con modalità che saranno rese note dall'Agenzia delle Entrate** mediante opportuno provvedimento direttoriale. L'espressione della revoca **consentirà alle imprese di recuperare le imposte sostitutive pagate nel 2021** attraverso il ricevimento di un credito d'imposta di egual valore o mediante il rimborso diretto delle somme.

## GIORNALISMO COSTRUTTIVO

---

### ***Che cos'è l'identità di genere?***

di **Mariangela Campo** - Giornalista, blogger e copywriter freelance

Le **pari opportunità** tra uomini e donne sono uno degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite da raggiungere entro il 2030.

Sono anche un obiettivo fondamentale dell'educazione dei giovani in formazione.

Per questo, e per il fatto che esistono persone che non percepiscono il proprio genere come corrispondente a uno dei due generi binari, il maschile e il femminile, e neppure a quello opposto al proprio, è necessario comprendere senza fraintendimenti che cosa sia **l'identità di genere**.

Il genere è una delle tre componenti che caratterizza l'identità di una persona, insieme al sesso e all'orientamento sessuale.

Il **sesso** è l'insieme delle caratteristiche biologiche e fisiologiche di un individuo; l'**orientamento sessuale** è la direzione prevalente del desiderio e dell'attrazione di ciascuna persona verso un'altra; il **genere** è la componente psicologica, cioè la percezione di sé in relazione al contesto in cui si vive, quindi in relazione al contesto sociale e culturale.

In sostanza, **l'identità di genere** è la percezione che ciascuno di noi ha di sé, del proprio essere maschio, femmina o non binario.

Detto questo, è intuibile come la costruzione dell'identità di sé sia il risultato di più fattori: la famiglia, la scuola, il gruppo dei coetanei, il linguaggio, i mass media, le esperienze affettive, il lavoro, la religione, la politica.

Mi sento di affermare senza errore che il benessere psicologico di una persona sia correlato in buona parte dall'intensità della tolleranza, o dell'intolleranza, sociale percepita intorno a sé relativamente alla propria identità di genere.

Gli studi più recenti ci dicono che dovremmo provare a superare il concetto di binarismo sessuale, ovvero la credenza tutta occidentale secondo cui esistono solo due generi, il maschile e il femminile, e aprirci al concetto più ampio di **spettro di genere**, che presenta il genere in continua evoluzione e in una infinita varietà di forme.

Sapevi che il 2% della popolazione mondiale, vale a dire più degli individui con le lentiggini o i capelli rossi in tutto il globo, è non binario?

Sono i Waria in Indonesia, i Kathoey in Thailandia, gli Hijira in India e tante altre popolazioni sparse in tutto il mondo.

Queste comunità sono costituite da persone che hanno caratteristiche fisiologiche e biologiche che non rientrano nella categoria di genere binaria, quella che distingue solo il maschile e il femminile, e che è un prodotto della sola cultura occidentale.

A mio parere, quando parliamo di identità di genere, c'è una cosa che dobbiamo ricordare: quando diciamo maschio, femmina, omosessuale, ecc. diamo semplicemente etichette alle persone.

Vero è che le etichette finiscono per dare senso alla nostra realtà.

Ma questo non può farci dimenticare quanto **gli esseri umani siano complessi e sfaccettati, sotto ogni punto di vista.**

Alla fine, ciascuno di noi costruisce il proprio genere fin da quando emette il primo vagito sulla terra, con l'etichetta che subito ci appioppa di maschio o femmina, ma continua a farlo per tutta la vita, attraverso l'educazione, la cultura e la socialità, per arrivare a trovare quel benessere che corrisponde alla nostra specifica identità come persona intera.

Alcuni ci riescono entro l'età adulta, altri la cercano per tutta la vita.

